

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CROTONE

@@ SCHEMA FAC SIMILE DI CONTRATTO @@

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S.
2021/2022, PER UN PERIODO DI 22 GIORNI A PARTIRE DAL MESE DI
MAGGIO 2021 - PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO CO-
MUNALE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):**

L'anno, il giorno (.....) del mese di, in Crotone, presso il Palazzo Co-
munale, innanzi a me, Segretario Generale del Comune di Crotone, auto-
rizzato a ricevere gli atti nell'interesse dello stesso Ente, si sono costituiti i Sigg.ri:

1), nata\o a il, C.F.
....., in qualità di Dirigente a tempo pieno ed indeterminato, in so-
stituzione del dirigente del Settore 2 – Promozione della città e servizi demografici
del Comune di Crotone, C.F. 81000250795, tale individuata con decreto del Com-
missario Straordinario con le funzioni di Sindaco n. del, la quale di-
chiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune
che rappresenta, ai fini dello stesso domiciliato per la carica presso il Comune di
Crotone, di seguito denominato Comune.

2), nato a il, ed ivi residente alla Via,
n. .., (c.f.:), nella qualità di del
....., con sede in, alla via, iscritta presso la Came-
ra di Commercio di con il numero di Repertorio Economico Amministrati-
vo (R.E.A.), codice fiscale e P.I., quale impresa appaltatrice in
forma singola.

I sunnominati comparenti, legalmente idonei e della cui identità e rappresentanza io
Ufficiale rogante sono certo, concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni,
da me consentita, sussistendovi le condizioni previste dalla legge.

PREMESSO CHE:

- con la determinazione dirigenziale n. 332 del 04/03/2021, si è proceduto all'indizio-
ne della gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico
2020/2021, con inizio dalla data di stipula del contratto e, comunque, fino al 31 mag-
gio 2021, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
provenienti da località o zone periferiche della città, per un importo di € 129.791,61.
(centoventinovesettecentonovantunomila/61), oltre I.V.A. al 10%, pari ad €
12.979,16 (dodicimilanovecentosettantanove /16), quindi per un importo complessi-
vo di € **142.770,77** (centoquarantaduemilasettecentosettanta/77), mediante procedura
aperta, di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50\2016 come novellato dall'art. 1 com-
ma 2 della Legge 120\2020;

- con la medesima determinazione dirigenziale, sono stati approvati, altresì, i seguen-
ti documenti di gara: 1) capitolato speciale di appalto e allegato Piano servizio tra-
sporto scolastico; 2) schema di contratto; contestualmente, è stato prenotato l'impor-
to complessivo di € **142.770,77** (centoquarantaduemilasettecentosettanta/77), I.V.A.
compresa, al Capitolo di spesa 6645 "Sostegno al trasporto urbano e scolastico su
trasferimento regionale per Royalties" (imp.);

- con determinazione dirigenziale n. 496 del 25/03/2021 si è preso atto che entro il
termine perentorio del 24/03/2021 ore 12:00 NON sono pervenute offerte sulla piat-
taforma telematica e pertanto la procedura di gara è risultata andare DESERTA.

- che in data 26/04/2021 con nota di prot. n. è stato richiesto, mediante la piatta-
forma telematica "Asmel" del Comune di Crotona, alla ditta ".....", con sede

in, Via, ..., partita Iva. n., di presentare preventivo di spesa per la fornitura del servizio di trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado del territorio comunale per un costo complessivo pari a € 73.215,78 oltre I.V.A al 10% pari a € 7.321,57 quindi per un importo complessivo di € 80.537,35;

- che la ditta ".....", ha presentato in data un'offerta, acquisita con prot. mediante la piattaforma telematica Asmel di € 73.142,57, oltre IVA al 10%, pari a € 7.314,25 quindi per un importo complessivo di € 80.456,82 con un ribasso globale percentuale pari a 0,10% sul costo complessivo posto per il servizio in oggetto dal Comune di Crotone;

- con determinazione dirigenziale n. del, è stata approvata la proposta di preventivo prodotto e, per l'effetto, aggiudicato il servizio in favore dell'operatore economico offerente ".....", con sede in via ,, Partita IVA, per l'importo di € (.....\....), oltre I.V.A. al 10%, pari ad Euro (...../.....) per l'importo complessivo di € (...../.....), al netto del ribasso offerto dello% sull'importo fissato di € (...../...), oltre I.V.A. al 10%, pari ad € (...../.....), per un totale di € (...../.....);

- in data, è stata effettuata la consegna del servizio sotto riserva di legge, con decorrenza dal giorno, come da verbale regolarmente prodotto ed acquisito agli atti;

- l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta documentazione prodotta ed acquisita agli atti;

- l'impresa aggiudicataria conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, definiscono in modo ade-

guato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'operatore economico aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto (diritti, costi di registrazione dell'atto e polizze) che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti contraenti, di seguito denominate rispettivamente, **“Comune”** e **“Impresa”**, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - Oggetto del contratto.

Il Comune, nella persona del costituito Dirigente, affida alla ditta, con sede a, Via (Partita IVA), legalmente rappresentato dal, la quale accetta, senza riserva alcuna, l'appalto del “Servizio Trasporto Scolastico - A.S. - per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale”. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, provenienti da località o zone periferiche della città, per un periodo di 22 giorni a partire dal mese di maggio 2021 e consiste, precisamente, nel trasporto scolastico collettivo degli alunni dai punti di raccolta alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa, secondo i percorsi definiti nel “Piano Servizio Trasporto Scolastico”, allegato al Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad € 73.142,57, (settantatremilacentotrentadue/57), al netto del ribasso offerto dello 0,10%, oltre I.V.A. al 10%, pari ad € 7.314,25 (settemilatrecentoquattordici/25), quindi per un importo complessivo di € 80.456,82 (ottantamilaquattrocentocinquantesi/82).

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariato per tutta la durata del servizio, fermo restando le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla proposta progettuale che si richiamano per intero per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – Fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2, sarà erogato con le modalità previste al seguente articolo 4 “Finanziamento e modalità di pagamento del corrispettivo” del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato, indicato all'art. 6, “obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, del presente contratto.

Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, dovrà riportare il codice univoco ufficio (A5RGS2) e il C.I.G. (Codice Identificativo Gare) Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non venga corrisposta dal Comune non pro-

durrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Crotone, Settore 2 (C.F. 81000250795), Piazza della Resistenza, 1, 88900 Crotone e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Impresa.

ART. 4 - Costo del servizio.

Il costo annuale del servizio, così come sopra fissato, rimane immutato nel corso dell'anno scolastico, sia per effetto di aumenti o diminuzione di alunni e/o chilometri e sia per variazione ISTAT.

ART. 5 - Controlli.

Il Comune si riserva il diritto insindacabile di eseguire, attraverso i propri uffici, gli opportuni controlli sul funzionamento del servizio per come meglio specificato nell'approvato Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Impresa si obbliga ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codi-

ce fiscali delle persone delegate ad operare su detto conto.

In relazione a quanto sopra, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva: **Codice**, Codici di riscontro ABI, CAB, CIN, attivato presso la Banca - Filiale di, Agenzia (.....), intestato a, Via n. e le persone incaricate ad operare su di esso sono: 1), ivi residente in via (C.F.), nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio 2001; 2) nato a Crotone il, ivi residente in via (C.F.), nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio 2001.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sopra citato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

A pena di nullità assoluta, l'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

ART. 7 – Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto nonché dell'offerta tecnica ed economica

presentata in sede di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di contabilizzazione del servizio concesso in appalto, si fa espresso riferimento agli elaborati indicati all'art. 18 del presente contratto, nonché di tutte le leggi vigenti in materia di pubblici servizi.

ART. 8 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

L'impresa, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio in Crotone, presso la sede legale del, sita in Via– PEC:

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'impresa al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 9 - Termini d'esecuzione.

La durata del servizio è fissata per l'anno scolastico, periodo, a decorrere dal

Qualora allo scadere dell'appalto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'impresa dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del presente contratto previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. Per le altre disposizioni sui termini di esecuzione si rinvia all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 - Penale per ritardi.

In caso di eventuali inadempienze per l'esecuzione del servizio agli obblighi fissati

dal Capitolato Speciale d'Appalto, saranno applicate sanzioni in relazione alla gravità delle stesse, di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto. Tutte le penali saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerate con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

ART. 11 - Oneri ed obblighi a carico dell'impresa

Sono a carico dell'Impresa oltre gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli elencati dettagliatamente agli articoli 9 e 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende remunerato con il corrispettivo contrattuale.

ART. 12- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del D.Lgs. n. 50/2016. L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'impresa invitata a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa in esecuzione del contratto.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, decorso il termine di cui al comma 2 del citato art. 92, decorrente dalla data di richiesta di informazioni, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone per (nota Prot.), le parti dichiarano di voler procedere alla stipula del presente atto sotto condizione risolutiva. Pertanto, qualora dovessero pervenire informazioni positive e/o interdittive, il Comune, ai sensi del comma 3 e 4, art. 92, del richiamato D.Lgs. 159/2011, ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio, senza preavviso alcuno, e l'Impresa, per come qui rappresentata, dichiara di accettare.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento, per sé e per i propri eventuali subappaltatori e sub-

fornitori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanze ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Anti-mafia.

Il Comune si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Impresa dichiara di non essere sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

ART. 14 – Subappalto.

E' fatto divieto all'impresa di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune e la perdita della cauzione, per come precisato all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 15 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

L'Impresa, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dell'espletamento a regola d'arte del servizio, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva di € (...../...), pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, mediante polizza fideiussoria assicurativa n., emessa in data dalla società, Agenzia di

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata, in fase di esecuzione del contratto, ove questa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o al-

tre inadempienze da parte dell'impresa. In caso di inadempimento di tale obbligo, il

Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Con tale polizza la su citata compagnia rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 del Cod. Civ., e rinuncia, altresì, ai benefici della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. Civ. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 20 del Capitolato Speciale di appalto che si richiama per intero per costituirne parte integrale e sostanziale.

ART. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato dell'Impresa medesima, riportando il medesimo C.I.G. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 17 - Risoluzione del contratto.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'impresa con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare se una o più delle condizioni elencate all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto sono soddisfatte.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto qualora: a) nei confronti dell'impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 18 "Risoluzione del contratto" del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune; b) nei casi di cui ai seguenti articoli: ammontare del contratto (art. 3); termini d'esecuzione (art. 7); oneri ed obblighi a carico dell'impresa (art. 9); adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza (art. 15); subappalto (art. 16); divieto di cessione del contratto – cessione del credito (art. 16).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

ART. 18 - Documenti che fanno parte del contratto.

Formano parte integrante, anche se non materialmente allegati: a) Capitolato Speciale d'Appalto; b) Piano servizio trasporto scolastico; c) offerta economica; nonché le polizze di garanzia, determinazione di affidamento, conservati agli atti della stazione appaltante, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016); c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; d) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

ART. 20 - Definizione delle controversie.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la procedura indicata all'art. 23 "Controversie" del Capitolato Speciale di Appalto.

Per tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra il Comune e l'Impresa, sia durante l'esecuzione del servizio che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Croto-

ne.

ART. 21- Codice di comportamento.

Il sottoscritto legale rappresentante, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento del Comune di Crotona approvato con deliberazione della giunta comunale n. 6 del 22/01/2014, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 22 - Protocollo di legalità.

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotona e la Prefettura di Crotona per il rafforzamento delle condizioni di legalità, l'Impresa sottoscrive le seguenti clausole:

1. La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa di *legalità, sottoscritta nell'anno 2018* presso la Prefettura di Crotona, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/crotona.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta Impresa si impegna a *comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese* coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi *motivo*.

3. La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione *nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali*

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di *consentire, nell'immediato*, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca *dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto*, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, *salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.*

Nel caso di risoluzione del contratto, *sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva*, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione *appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

6. La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei

lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

9. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

10. Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.AC.. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 146

c.c., ne dar  comunicazione all'A.N.AC. che potr  valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ART. 23 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, che il trattamento dei dati   effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilit  di eseguire le prestazioni negoziali.

Le Parti, ai fini della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati, unicamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto.

ART. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

L'impresa assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l' I.V.A., che rimane a carico del Comune.

Imposta di Bollo assolta con le modalit  telematiche, mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

ART. 25 – Registrazione.

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Le imposte di registro saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod 4.5.7. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia dell'Entrate mediante piattaforma Sister.

E' richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile e ne ho dato integrale lettura ai componenti che lo approvano, dispensandomi espressamente dalla lettura degli allegati sopra indicati, e lo sottoscrivono con me Segretario Generale per ultimo, mediante firme digitali ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munite di certificato qualificato in termini di validità da me verificate.

Atteso infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario Generale è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, munite di certificato qualificato in termini di validità.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 consta di 18 (diciotto) pagine intere e parte della diciannovesima fin qui.

Il Dirigente del Settore 2

L'Impresa

Il Segretario Generale
